

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1069/2014 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2014****recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di detenzione relativo al premio per vacca nutrice per l'anno 2014 in Spagna**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 142, lettera r),

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, agli agricoltori può essere concesso un premio per vacca nutrice purché questi detengano nella propria azienda agricola un certo numero di animali per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di premio. Lo stesso obbligo si applica nel caso in cui gli Stati membri concedano un premio nazionale supplementare per vacca nutrice a norma dell'articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (2) La Spagna ha comunicato alla Commissione che alcune aree del paese stanno attraversando un periodo di siccità eccezionale e persistente a causa di un elevato deficit pluviometrico rispetto alla media di lungo periodo, dovuto all'insufficiente numero di giorni di piogge consistenti a partire dal 1° ottobre 2013. Il perdurare di tale situazione determina l'impovertimento dei pascoli, nonché la scarsità e/o una qualità inferiore del foraggio disponibile, rendendo estremamente difficile la situazione economica per gli agricoltori situati nelle aree colpite dalla siccità che allevano intere mandrie con sistemi estensivi e devono rispettare il periodo di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (3) Tale situazione ha generato un'emergenza che pone gravi problemi di tipo pratico e specifico agli agricoltori che possiedono vacche nutrici, dovuti all'aumento dei costi per alimentare e abbeverare gli animali. Per consentire agli agricoltori che allevano vacche nutrici nelle aree colpite dalla siccità di continuare a far fronte ai loro impegni finanziari senza perdere il diritto di ricevere i premi per vacca nutrice di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, è pertanto opportuno ridurre il periodo di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento per l'anno di domanda 2014.
- (4) In base alle date di presentazione delle domande di premio per vacca nutrice entro il termine fissato dalla Spagna, il periodo di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 può terminare non prima del 2 settembre 2014 e al massimo il 10 dicembre 2014. Al fine di permettere a tutti gli agricoltori interessati di beneficiare della deroga, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con riguardo all'anno civile 2014, in deroga al secondo comma dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo minimo di detenzione menzionato in tale disposizione è ridotto a cinque mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di premio per vacca nutrice.

Il primo comma si applica agli agricoltori la cui azienda è situata nelle comunità autonome spagnole elencate nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 30 del 31.1.2009, pag. 16.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

*ALLEGATO***Comunità autonome spagnole di cui all'articolo 1**

Andalucía

Murcia

Valencia

Aragón

Baleares

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Madrid

Extremadura
